

Legge 21 dicembre 1978, n. 843 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria) (riportata parzialmente)

Disposizioni in materia previdenziale

Art. 16

In deroga al primo comma dell'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1979, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1_ gennaio 1976.

La disciplina della perequazione automatica delle pensioni del Fondo lavoratori dipendenti di cui agli artt. 9 e 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applica a decorrere dal 1_ gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Tale norma ha effetto anche per le pensioni aventi decorrenza dall'anno 1978.

La quota aggiuntiva in cifra fissa non é cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.

La trattenuta deve, comunque fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.

Art. 17

L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, introdotto con la L. di conversione 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano anche alle pensioni di cui all'art. 1 della L. 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 18

In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, è fissata per l'anno 1979, in via convenzionale, a 2,9 punti e si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità in esso stabilite, anche alle pensioni di cui all'art. 1 della L. 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 19

A decorrere dal 1_ gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive (o comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria) sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della L. 31 luglio 1975,

n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta.

Ai fini previsti dal precedente comma, qualora su una delle pensioni trovi applicazione la L. 31 luglio 1975, n. 364, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale di cui alla legge stessa, restando in ogni caso non dovuta la quota aggiuntiva di cui all'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

Nel caso di concorso di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e da gestioni che erogano pensioni diverse da quelle indicate nel comma precedente i trattamenti di cui al primo comma sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

In tutti gli altri casi i trattamenti predetti sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.

Ai titolari di più pensioni una delle quali sia integrata al minimo l'adeguamento automatico è dovuto, limitatamente all'anno 1979, una sola volta e spetta sul trattamento pensionistico di importo più elevato.

Art. 20

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1_ gennaio 1979 il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi di categoria raggruppati per settori omogenei. Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari cd ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria. Il presente articolo non si applica altresì ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al Dpr 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 21

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1_ gennaio 1979 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Per la contribuzione volontaria relativa a periodi successivi al 1_ gennaio 1979 i commi dodicesimo e tredicesimo dell'art. 8 del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1432, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

"Qualora l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla divisione dell" somma versata per l'importo del contributo assegnato.

I contributi determinati ai sensi del precedente comma, da considerare ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal primo sabato compreso nel periodo di versamento+.

Art. 22

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1_ gennaio 1979, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'art. 5 del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari sono elevati a:

lire settecento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille;

lire mille per retribuzioni effettive superiori a lire mille e fino a lire mille e cinquecento;

lire mille e cinquecento, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e cinquecento.

Le retribuzioni convenzionali di cui al precedente comma variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L. 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. E' abrogato il penultimo comma dell'art. 5 del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 23

L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge.

Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità per il conseguimento del beneficio anzidetto.

Art. 24

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché per le gestioni di provvidenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del presente articolo gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo comma, si applica l'art. 4 del D.L. 4 marzo 1976 n. 3, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160.

Art. 25

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani, ai sensi dell'art. 4 della L. 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 10 della L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, è raddoppiato.

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo di risanamento di cui all'art. 21, primo comma, della citata L. 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito nella misura di lire 65500 e lire 62000 annue costanti, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Art. 26

Per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, il contributo per l'adeguamento delle pensioni, dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti per ogni giornata di

iscrizione nelle gestioni speciali, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e soggetto alle variazioni annuali di cui all'art. 22 della L. 3 giugno 1975, n. 160, è aumentato del 40 per cento.

L'aumento di cui al primo comma previsto per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti non si applica nei confronti delle aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della L. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27

Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

Art. 28

Il limite di reddito di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'art. 10 della L. 3 giugno 1975, n. 160.

Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, è riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.

Le sanzioni previste al penultimo comma dell'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'art. 40 del Dpr 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite.

Art. 29

Le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1978 e da liquidarsi nel 1979.

Art. 30

Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1979, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 67 del 13 marzo 1969, è obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo.

Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, è soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed è ridotta alla metà qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.

